

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE NON ANNOTATA

In caso di trasformazione e variazione di ragione/denominazione sociale non si costituisce un nuovo soggetto giuridico a fronte della cessazione di un vecchio soggetto giuridico. Il soggetto giuridico rimane lo stesso ed ha in capo i precedenti rapporti giuridici (art. 2498 c.c.). Nei casi in cui questa non sia annotata al pra nella successiva formalità vanno seguite le seguenti istruzioni.

Nei casi in cui l'autentica è effettuata presso il notaio, si conferma l'ammissibilità della richiesta di trascrizione di un atto di vendita (cod. 33), citando nell'autentica l'attuale e la precedente denominazione/ragione sociale della parte venditrice (es. Società Alfa S.p.A. già Società Alfa S.r.l.).

Se, invece, l'atto di vendita viene autenticato con le modalità previste dall'art. 7 L. 248/2006 sarà necessario allegare alla formalità:

- o l'atto societario di variazione/trasformazione in copia conforme all'originale in bollo rilasciata dal notaio
- o fotocopia dell'originale dell'atto societario di variazione/trasformazione depositato presso il Registro delle imprese con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all'originale